



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI - 1° convocazione

In data 04.02.2025, alle ore 16:00 presso i locali della sede della **ASSOCIAZIONE SPORTIVA**

DILETTANTISTICA MORFO TRAINING, siti a **Grotteria (RC)**, in via **Grotteria Mare n. 8**, si sono riuniti in

assemblea straordinaria in prima convocazione, dietro convocazione da parte del Presidente, su

delibera del Consiglio direttivo datata **21.01.2025** i soci del sodalizio stesso, per discutere e

deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

- Modifica dello Statuto al fine di renderlo conforme alle normative previste dal decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'iscrizione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, tenuto presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del conseguimento del relativo riconoscimento ai fini dilettantistici, nonché dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore.
- Inserimento nella denominazione sociale dell'acronimo APS (o della locuzione Associazione di Promozione Sociale), al fine dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo Settore.
- Convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci per l'approvazione dello stesso.

Sono presenti n. 7 soci su 7 aventi diritto a voto (come da elenco allegato), oltre il Presidente, il

Vicepresidente ed il Segretario.

Viene proposto quale presidente dell'Assemblea il Sig. Scaglioni Roberto e quale Segretario dell'assemblea la Sig. Scaglioni Nicole. I presenti accettano la proposta all'unanimità per alzata di mano.

A questo punto, il Presidente dell'Assemblea, constatata e fatta constatare la regolare convocazione e composizione dell'assemblea, a termini statutari, dà inizio ai lavori.

Riguardo al punto all'ordine del giorno, il Signor Scaglioni Roberto chiarisce quanto di seguito

riportato:

➤ lo statuto associativo andrà Modificato al fine di renderlo conforme alle normative previste dal decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 nonché del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'iscrizione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (**d'ora innanzi RASD**), tenuto presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del conseguimento del relativo riconoscimento ai fini dilettantistici, nonché dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (**d'ora innanzi RUNTS**), **necessario al fine di accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport nonché dei benefici previsti per le associazioni di promozione sociale (APS) e per poter godere dei benefici ed opportunità previste dal cosiddetto codice del terzo settore per le stesse APS.**

Inoltre, viene ribadito che l'articolo 7 comma 1-quater del D.Lgs n. 36/2023, stabilisce che, la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 dello stesso articolo rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche dovranno uniformare i propri statuti, alle disposizioni imposte dalla normativa all'oggetto, entro il 30/06/2024.

➤ E' prevista l'esenzione dell'imposta di bollo per ASD/SSD, introdotta dal comma 646 della Legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145), che ha modificato l'articolo 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al DPR 26/10/1972 n. 642 estendendo anche alle ASD/SSD senza fini di lucro riconosciute dal CONI (ovvero iscritte al REGISTRO), l'esenzione dall'imposta di bollo. Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2019, le ASD/SSD senza fini di lucro riconosciute dal CONI sono esente dal pagamento dell'imposta di bollo su tutti gli "... atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni posti in essere o richiesti ... dai soggetti esentati".

Venendo alle modifiche dettate dal decreto legislativo n. 36/2021. Nello specifico, l'articolo 7 del D.Lgs

n. 36/2021 e SUCCESSIVE MODIFICAZIONI e INTEGRAZIONI prevede che le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve, tra l'altro, essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione; b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica; c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8, ai sensi del quale le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. Ai fini di cui sopra, (fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4-bi per le Società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata o per le cooperative), e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; g) le modalità di scioglimento dell'associazione; h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni; i) Laddove gli enti che siano stati costituiti per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritti al Registro unico del terzo settore il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera

b), non è richiesto.

Inoltre, ai sensi dell'Art. 9 del D.Lgs n. 36/2021 le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promozioni pubblicitarie, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti sopra menzionati.

Venendo al Decreto Legislativo n. 117/2017 (COSIDDETTO CODICE DEL TERZO SETTORE) occorre inserire all'interno dello statuto associativo le disposizioni previste per le Associazioni di Promozione Sociale dallo stesso codice del terzo settore al fine dell'iscrizione nel RUNTS. Inoltre occorrerà, una volta acquisita l'iscrizione al Registro inserire nella denominazione sociale dell'acronimo APS (o della locuzione Associazione di Promozione Sociale), al fine dell'iscrizione allo stesso Registro.

Circa la PROPOSTA di nuova denominazione che dovrà essere Associazione Sportiva Dilettantistica e di promozione Sociale Morfo Training (in acronimo Morfo Training ASD e APS), si passa alla votazione del punto all'ordine del giorno, PER ALZATA DI MANO. La proposta viene approvata all'unanimità, (voti favorevoli n. 10 voti contrari 0, astenuti 0).

A questo punto lo stesso presidente, a questo punto, dà lettura ai presenti dello statuto sociale così come modificato ed integrato ai sensi della sopra menzionata normativa. Ciò al fine di permettere ai soci presenti nonché a tutti i soci presenti e futuri di ben comprendere quali saranno le norme di funzionamento del sodalizio stesso anche alla luce delle nuove normative dettate dalla cosiddetta "riforma dello sport" nonché della cosiddetta "Riforma del Terzo Settore". Tale statuto, modificato ed integrato ai sensi delle nuove normative obbligatorie dettate dal D.Lgs. n. 36/2021 e SS II e MM e del



D.Lgs n. 117/2017 e SS II e MM, farà parte integrante del presente verbale. Si apre quindi la discussione e dopo ampia ed esauritiva dibattito – *omissis* – si passa alla votazione del punto all'ordine del giorno, PER ALZATA DI MANO. Il nuovo statuto viene approvato all'unanimità, (**voti favorevoli n. 10, voti contrari 0, astenuti 0**). L'assemblea dei soci da mandato al presidente di effettuare la registrazione presso l'agenzia delle entrate del presente verbale e dell'annesso statuto, della modifica contestuale di denominazione sul certificato di attribuzione del codice fiscale / partita IVA del sodalizio e della successiva trasmissione agli organismi affilianti nonché alla Rete Associativa Nazionale del Terzo Settore CSEN al fine della trasmissione obbligatoria dei dati e dei documenti al RASD, e del RUNTS, nei termini previsti dal Regolamento di funzionamento dei Registri stessi. Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, previa lettura ed approvazione del presente verbale, l'Assemblea viene sciolta alle ore 20:00. **LETTO CONFERMATO SOTTOSCRITTO**

Grotteria, lì 04.02.2025

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario dell'Assemblea

Sal. Dh
Scaglioni Nicole

ELENCO DEI SOCI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 04.02.2025

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	FIRMA
<u>ELLERA</u>	<u>FRANCESCO</u>	<u>LLRFNC83B16D976E</u>	<i>Ellera Francesco</i>
<u>MACRI'</u>	<u>ANGELINA</u>	<u>MCRNLN77T56I725A</u>	<i>Macri' Angelina</i>
<u>REALE</u>	<u>PAOLO</u>	<u>RLEPLA98M01D976K</u>	<i>Reale Paolo</i>
<u>ROMANO</u>	<u>DAVIDE</u>	<u>RMNDVD91T19D976E</u>	<i>Romano Davide</i>
<u>STALTERI</u>	<u>FRANCO</u>	<u>STLFNC62S18Z401P</u>	<i>Stalteri Franco</i>
<u>COMMISSO</u>	<u>COSIMO</u>	<u>CMMCSM70L26D976P</u>	<i>Commissi Cosimo</i>
<u>GIMONDO</u>	<u>BRUNO GIUSEPPE</u>	<u>GMNBNG85M01D976G</u>	<i>Gimondo Giuseppe</i>

Registrato in data 10/03/2025
Serie 3 Num. 72
Esatti Euro 200,00
L'ADDETTO AL SERVIZIO (*)
ENRICO TARZIA
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO SOCIALE ADEGUATO alle NORMATIVE obbligatoriamente PREVISTE dal D.LGS n. 36/2021

e del D. Lgs 117/2027 e successive modificazioni e integrazioni DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA

DILETTANTISTICA e di PROMOZIONE SOCIALE MORFO TRAINING

Articolo 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE - CARATTERE: E' costituita un'Associazione sportiva a carattere dilettantistico e di Promozione Sociale, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, del D.Lgs 36/2021 e successive modificazione ed integrazioni, del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "CTS" ovvero Codice del Terzo settore) e dell'art. 148 comma 8 del TUIR, denominata: **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA e Associazione di PROMOZIONE SOCIALE MORFO TRAINING;** in Sigla **"MORFO TRAINING A.S.D. e A.P.S. ***" sodalizio senza finalità di lucro avente sede legale in Grotteria (RC), in via Grotteria Mare n. 8. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale. L'associazione decide di affidarsi al CSEN APS in qualità di Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ed in qualità di Rete Associativa Nazionale del terzo settore al fine di perfezionare, attraverso la stessa Rete, al fine di usufruire dei servizi offerti dalla stessa rete secondo quanto disposto dal D.Lgs 117/2017 c.d. Codice del terzo Settore. L'associazione si impegna a conformarsi allo Statuto ed ai Regolamenti interni dell'Ente stesso, ma potrà altresì affidarsi ad altri organismi affilianti - Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva nonché delle Discipline Associate (FSN/DSA/EPS riconosciuti dal CONI) - accettandone i relativi Statuti e Regolamenti interni ed accettando altresì incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'Associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN/DSA/EPS, cui la stessa aderisce, dovessero adottare a suo carico, in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. L'Associazione è estranea ad ogni questione politica, religiosa o razziale. Può istituire sedi operative nei

luoghi e nelle località ritenute più idonee allo svolgimento delle attività istituzionali.

Articolo 2 – OGGETTO – L' ASSOCIAZIONE, in qualità di ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, è

centro permanente di vita associativa e svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. In particolare

l'Associazione, ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e successive

modificazioni e integrazioni, ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e

gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione

e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica stessa, con particolare riguardo alle discipline previste

nell'atto costitutivo e nello statuto, in ogni forma e manifestazione (sia a livello amatoriale,

promozionale che agonistico) ovvero, la promozione e la pratica di tutte le attività sportive

dilettantistiche riconosciute ai fini dell'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive

Dilettantistiche (d'ora innanzi RASD), istituito presso il Dipartimento per lo Sport, Riconosciute e

Organizzate dal CONI e dai cosiddetti Organismi Affiliati (FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI (FSN),

ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA (EPS) e DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE (DSA)) dallo stesso

riconosciuti, comprese le modalità allenanti o specialità connesse alle stesse discipline sportive, tra le

quali in special modo ma non esaustivamente e con metodologie diversificate: Cultura fisica (Biathlon

Atletico, Sviluppo Muscolare, Braccio di Ferro, Palestriadi, Power Games, attività con sovraccarichi e

resistenze finalizzate al fitness e al benessere fisico); Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute

ed al fitness; Trampolino Elastico; Powerlifting; Pugilato Amatoriale-Gym Boxe (Prepuglistica, Boxe

Competition, Boxe in Action, Light Boxe, Soft Boxe); Pugilato Giovanile; Ju-Jitsu; Body building.

Nell'ambito delle attività principali, l'Associazione potrà, ai fini del mantenimento dell'iscrizione

Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto presso il Dipartimento per lo Sport

della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- **Partecipare e/o Organizzare Attività Sportiva** ovvero competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali approvate e/o indette dall'Organismo sportivo affiliante (FSN/DSA/EPS) che l'ha

riconosciuto ai fini sportivi, i cui risultati siano riconosciuti dallo stesso Organismo.

- **Organizzare Attività sportiva amatoriale e promozionale** ovvero meetings, saggi nonché centri estivi e invernali con finalità sportive, in impianti sia all'aperto che al coperto, anche in collaborazione con FSN/DSA/EPS a cui sia affiliata;
- **Partecipare e/o Organizzare a Attività Formativa** ovvero a iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento dei tesserati dell'Organismo sportivo affiliante (FSN/DSA/EPS) che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi l'Associazione, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati e l'ordinamento sportivo. Le attività formative (corsi, convegni, congressi, stage) possono essere organizzate direttamente dall'Organismo sportivo affiliante o dall'Associazione e devono essere condotte da docenti in possesso di specifiche competenze e professionalità.
- **Partecipare e/o Organizzare Attività Didattica** ovvero corsi di avviamento allo sport e per la pratica della disciplina sportiva organizzati direttamente dall'Organismo sportivo di affiliazione e/o dall'Associazione stessa, per attività riconosciute Organismo affiliante;

Articolo 3 - Attività DIVERSE -

L'Associazione potrà altresì esercitare **attività diverse da quelle principali di cui all'articolo precedente, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere SECONDARIO e STRUMENTALE rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.** I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con



il decreto di cui al periodo precedente. L'associazione potrà organizzare ed esercitare a tal proposito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- La gestione di palestre ed impianti sportivi polivalenti pubblici e privati;
- L'attuazione di servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali bar interno, spaccio, punti di ristoro, somministrazione di alimenti e bevande preconfezionati, precotti e similari (tra cui eventuali integratori alimentari), intrattenimento musicale;
- La manutenzione dell'attrezzatura sportiva indispensabile allo svolgimento delle discipline sportive organizzate dall'ASD, oggetto dello statuto e delle quali si è ottenuto il riconoscimento, ad uso esclusivo dei soli soci e/o tesserati dell'ente nazionale di appartenenza;
- Organizzare progetti tesi alla valorizzazione del territorio attraverso lo sport;
- Organizzazione, a favore dei propri soci e/o tesserati dell'ente nazionale di appartenenza viaggi e turismo sociale di tipo e finalità sportive.
- L'editare e diffondere riviste, opuscoli, prontuari e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività istituzionale e lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente lo sport;
- L'esercizio, ai fini meramente di autofinanziamento, di attività di natura commerciale, connesse alle attività istituzionali, (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: sponsorizzazioni, vendita di abbigliamento e attrezzatura sportiva relativi alle discipline sportive praticate, gestione di punto ristoro), osservando le normative amministrative fiscali vigenti; Ai sensi dell'articolo 9 comma 1-bis del D.L.vo 36/2021, per come modificato dall'art. 4, del D. L.vo 05.10.2022, n. 163, i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promozioni pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto (sopra menzionato) del Presidente del Consiglio dei ministri o



dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il MISE, da

adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400.

In qualità di Associazione di Promozione Sociale, il sodalizio all'oggetto *non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale*, previste dall'articolo 5 del CTS, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati*, quali a livello meramente esemplificativo e non esaustivo:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) INTERVENTI E SERVIZI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA E AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DELL'AMBIENTE e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, TUTELA DEGLI ANIMALI E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO (legge 14 agosto 1991, n.281).

f) INTERVENTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL PAESAGGIO (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

- L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a



qualsiasi titolo, della quota associativa.

- L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, **attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021**, in attuazione dell'articolo 6 del D.L.vo n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* (anche in forma *organizzata e continuativa* e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti (**co. 2, art. 7 Cts**) attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 4 – DURATA: L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato a norma di Statuto.

Art. 5 – SOCI: Possono essere ammessi a divenire Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche di ambo i sessi, interessate all'attività svolta dalla stessa. **Essi sono tenuti al pagamento di una quota di ammissione, se espressamente stabilita dal Consiglio Direttivo, e comunque di una quota associativa annuale** la cui entità e modalità di pagamento viene determinata, annualmente, dal Consiglio Direttivo. **Le quote sociali di ammissione ed associative sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.**

I Soci si distinguono in:

- Soci FONDATORI; sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

- Soci ORDINARI; sono coloro che abbiano richiesto di far parte dell'Associazione per svolgere un'attività contemplata negli scopi del presente Statuto e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. I giovani di età inferiore agli anni diciotto presentano domanda di ammissione completa di consenso scritto degli esercenti la potestà genitoriale.

➤ **Tanto i Soci Fondatori quanto i Soci Ordinari hanno medesimi diritti e obblighi.**

➤ **E' esclusa per tutti i Soci la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.**

ART. 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE E DI RINNOVO: La domanda di ammissione da parte di un aspirante socio, nella quale ne devono essere indicate le generalità complete, il codice fiscale, nonché l'accettazione integrale ed incondizionata dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti interni dell'Associazione, nonché di quelli degli Organismi sportivi affilianti (FSN/DSA/EPS) riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, dal CIP cui l'Associazione stessa intenderà affiliarsi, dovrà essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo il quale si pronuncerà inappellabilmente entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della stessa.

ART. 6.1 – GLI OBBLIGHI DEI SOCI: I soci sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti da quanto disposto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni nonché dalle delibere approvate e dagli eventuali provvedimenti disciplinari inflitti dall'Associazione, nonché dagli statuti, norme, regolamenti, delibere e provvedimenti disciplinari degli Organismi sportivi affilianti (FSN/DSA/EPS) riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, dal CIP cui l'Associazione stessa decida di affiliarsi.

ART. 6.2 – DIRITTI DEI SOCI: Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall'Associazione e a frequentare i locali e gli impianti sportivi dell'Associazione medesima. **A TUTTI i SOCI è altresì riconosciuto il diritto di Voto (secondo il principio del voto singolo). In rappresentanza del minorenne vota l'esercente la potestà genitoriale.**

Ai soci maggiorenni è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al presente statuto. Nessuna remunerazione è dovuta al socio per l'eventuale opera prestata a favore dell'Associazione, eccetto meri Rimborsi Spesa (a piè di lista) per spese documentate affrontate in occasione di trasferte effettuate in rappresentanza dell'Associazione stessa al di fuori del comune di propria residenza.

Art. 6.3 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO: La qualifica di Socio si perde per:

- **DECESSO** del socio stesso - **RECESSO** per volontà del Socio che presenti le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata o consegnata a mano o via email e nel rispetto della



normativa prevista dal Regolamento interno; la perdita di qualifica, per recesso, non è subordinata ad

una delibera scritta del Consiglio Direttivo ma opera automaticamente; copia dell'istanza di recesso

dev'essere conservata agli atti dell'associazione il recesso va in ogni caso indicato nel libro dei soci -

MOROSITA': L'associato che risulti moroso della quota associativa annuale ovvero di corrispettivi

specifici per servizi erogati dall'Associazione in diretta attuazione degli scopi istituzionali, qualora nel

termine di 60 giorni dalla segnalazione scritta, effettuata da parte del Consiglio Direttivo all'interessato

attraverso mezzo congruo quale Email all'indirizzo di posta elettronica comunicato nella domanda di

adesione e trascritto nel Libro soci, non ottemperi al pagamento di quanto perde la qualifica di socio

ed è escluso dall'associazione, previa delibera del Consiglio direttivo, trascritta nel libro dei soci e

comunicata all'interessato stesso – **ESCLUSIONE:** L'esclusione si configura altresì nel momento in cui il

Socio attui un comportamento in contrasto con le finalità e gli scopi cui l'Associazione si ispira, non

collabori per il raggiungimento delle finalità con gli altri Associati, vengano a mancare la capacità di

agire o di intendere e di volere e, in ogni caso, quando il socio arrechi danni morali o materiali

all'Associazione. L'esclusione viene dichiarata previa delibera del Consiglio direttivo, trascritta nel libro

dei soci e comunicata all'interessato. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere

all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 7 – SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO: L'Associazione potrà avvalersi, nello

svolgimento delle proprie attività istituzionali, di VOLONTARI che mettono a disposizione il proprio

tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza

fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari

sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della

didattica e della preparazione degli atleti. Le prestazioni sportive dei volontari, di cui al periodo

precedente, non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

I VOLONTARI dell'associazione sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite

dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il

proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Si seguono norme previste in tema di volontari dal D.Lgs 36/2021 e d.Lgs 117/2017

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 8 – TESSERAMENTO AGLI ORGANISMI AFFILIANTI RICONOSCIUTI DAL CONI:

In qualità di ASD del sodalizio, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 36/2021,

- *Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una ASD/SSD e, nei casi ammessi, con una FSN, DSA, EPS anche paralimpici.*
- *Il tesseramento non determina la nascita di alcun rapporto associativo.*
- *Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.*

Per essere tesserato con FSN/DSA/EPS con i quali l'Associazione intenderà affiliarsi, l'aspirante tesserato dovrà compilare apposita domanda di tesseramento alla/e FSN/DSA/EPS a cui l'associazione stessa è affiliata. Dall'atto di tesseramento alla/e FSN/DSA/EPS, il tesserato stesso è autorizzato a svolgere attività sportiva con l'ASSOCIAZIONE e, nei casi ammessi, con la FSN o DSA o EPS a cui l'associazione stessa è affiliata e a cui il soggetto stesso è tesserato, anche dietro pagamento di corrispettivi specifici de-commercializzati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 148 comma 3 del TUIR (di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917).

Articolo 9 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA: I Soci, aderendo all'Associazione ed accettando lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione, delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e/o Sociale, delle Discipline Associate e delle Associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale cui l'Associazione stessa è affiliata, si impegnano a non adire ad altre autorità che non sia quella di un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, come di seguito specificato nel presente statuto

all'articolo 12.

Articolo 10 – ORGANI ASSOCIATIVI: Organi dell'Associazione sono:

L'Assemblea; l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo); Il Presidente; l'Organo di controllo (se nominato poiché obbligatorio come da art. 6 atto costitutivo); Il Revisore Legale dei Conti (se nominato poiché obbligatorio secondo quanto previsto dal presente statuto)

Articolo 10.1 – L' ASSEMBLEA DEI SOCI: L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione, essa è indetta in via ordinaria in 1° e in 2° convocazione mediante avviso affisso nella bacheca sociale almeno quindici giorni prima della riunione stessa, nonché invio all'indirizzo email di ciascun socio avente diritto di voto. L'assemblea dei soci straordinaria è indetta sempre secondo le stesse modalità almeno venti giorni prima della riunione stessa. L'avviso di convocazione deve riportare il giorno, l'ora e il luogo dell'assemblea e gli argomenti posti all'ordine del giorno. Quella straordinaria può essere richiesta da un quarto degli associati, dal consiglio direttivo con maggioranza di due terzi dei componenti od anche soltanto dal Presidente. I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente dell'associazione indicando l'ordine del giorno proposto e, se sussistono i presupposti a termini statuari, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Straordinaria entro i 30 giorni successivi.

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione in regola con i pagamenti delle quote associative. Ogni Socio nelle Assemblee ordinarie e straordinarie ha diritto ad un solo voto secondo il principio del voto singolo previsto dall'art. 2532 C.C. In rappresentanza del minorenne vota l'esercente la potestà genitoriale. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di 3 associati fino a che l'associazione sarà composta da un numero di associati inferiore a 500; ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di 5 associati allorchè l'associazione dovesse raggiungere un numero di associati > 500 (co. 3, art. 24 Cts).

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto finanziario per cassa che verrà adottato dall'associazione se, a norma del co. 2, art. 17 Cts, verranno realizzati nell'esercizio annuale "ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro". L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati (In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale (co. 2, art. 20 Codice civile). L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- determinare alla scadenza del mandato il numero dei membri dell'Organo di amministrazione;
- approvare eventuali altri regolamenti interni;

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.



Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Nelle assemblee straordinarie (modifica statuto, trasformazione, fusione, scissione, scioglimento dell'associazione e devoluzione del suo patrimonio) occorre la presenza, in prima convocazione dei tre quarti dei soci ed in seconda convocazione di almeno i due terzi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso su convocazione del Consiglio Direttivo per deliberare: - sulla relazione annuale del Presidente dell'Associazione; - sul Rendiconto economico - finanziario dell'anno precedente ed eventualmente su quello preventivo dell'anno successivo. **L'Assemblea straordinaria** si riunisce ogni qualvolta sia necessario a causa di eventi di natura straordinaria.

Articolo 10.1.1 PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEE DEI SOCI: L'Assemblea, solitamente, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, o comunque in alternativa, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. L'Assemblea medesima elegge altresì un Segretario e, ove necessario, due scrutatori. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea.

Articolo 10.1.2 – SEGRETARIO ASSEMBLEA dei SOCI: Di ogni riunione il Segretario dell'Assemblea redige il verbale che è sottoscritto dallo stesso, dal Presidente dell'Assemblea e dagli scrutatori, se eletti.

Articolo 10.2 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE - CONSIGLIO DIRETTIVO:

L'Organo di amministrazione (consiglio direttivo) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;	
- predisporre il Rendiconto nonché ove previsto il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale,	
nonché il Bilancio Preventivo;	
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica	
dell'esercizio;	
- Deliberare su Recesso ed Espulsione dei Soci per le cause previste dallo statuto;	
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;	
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;	
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;	
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;	
- fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale;	
- redige i regolamenti interni da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci;	
- approva il programma tecnico sportivo per la preparazione agonistica e promozionale degli atleti;	
- nomina i direttori sportivi nelle varie discipline, che potranno essere scelti anche al di fuori del	
Consiglio Direttivo. In quest'ultima circostanza essi potranno partecipare al Consiglio Direttivo con	
voto consultivo;	
- determina annualmente l'entità e la modalità di riscossione delle quote di ammissione, associative e	
propone eventuali ulteriori contributi straordinari a carico dei soci da sottoporre all'esame e alla	
delibera assembleare;	
- stabilisce le quote di partecipazione alle diverse attività sociali (corrispettivi specifici ex art. 148	
comma 3 e 5 del TUIR;	
- provvede, previa ratifica dell'Assemblea, alla nomina e designazione di propri rappresentanti,	
nell'ambito di Enti ed Organi di qualsiasi natura economica, giuridica, sindacale, in cui tale	
rappresentanza sia richiesta o consentita; - costituisce eventuali Commissioni tecniche;	
- fissa le date delle Assemblee ordinarie dei Soci e convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi	



necessario o venga richiesto dai Soci stessi;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 4 anni e sono *rieleggibili* per un numero 3 di mandati consecutivi. Nel caso di ulteriori mandati oltre i primi tre occorrerà che il componente che ha già espletato 3 mandati consecutivi riceva il voto da parte di una *maggioranza qualificata* pari ad almeno il 50% dei soci aventi diritto a voto nell'associazione.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la *maggioranza* dei componenti. Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a *maggioranza* dei presenti. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel RUNTS indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del CTS, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

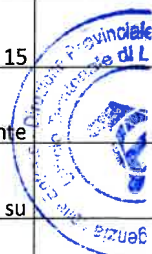
Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, che non siano stati assoggettati da parte del CONI o di Federazioni Sportive Nazionali o di Enti di Promozione Sportiva o di Discipline Associate a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. **Ai sensi dell'articolo 11 del D.**

L.vo 36/2021 recante le Incompatibilità: É fatto divieto agli amministratori dell'Associazione (in qualità di Associazione Sportiva Dilettantistica di ricoprire qualsiasi carica in altre Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. La qualità di Consigliere può cessare per scadenza del mandato, decesso, dimissioni, assenza ingiustificata per 4 (quattro) volte consecutive dalle riunioni del Consiglio Direttivo, o per gravi fatti od omissioni

commesse nell'espletamento delle proprie funzioni. La perdita della qualità di Consigliere dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo stesso l'interessato non avrà diritto al voto. Per la validità della delibera occorrerà il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo all'attenzione del suo Presidente a mezzo raccomandata. Nel caso in cui durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti o, in alternativa ed a loro discrezione, potranno incaricare di ricoprire la carica il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea elettiva. Nell'eventualità di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, quest'ultimo s'intenderà decaduto insieme con il Presidente ed occorrerà procedere tempestivamente a nuove elezioni

Articolo 10.2.1 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO: Si riunisce su convocazione scritta del Presidente contenente gli argomenti all'O.d.G. da affiggere nella bacheca della sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza od anche senza formalità, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno uno dei membri per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse con l'attività sportiva, nonché con la gestione amministrativa dell'Associazione e su quant'altro stabilito per Statuto. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal suo Presidente, in mancanza dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina un presidente per l'adunanza. Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo è responsabile nei confronti dell'Assemblea dei Soci della questione sportiva dell'Associazione.

Articolo 10.3 – IL PRESIDENTE: rappresenta legalmente l'associazione (e ne ha il potere di firma) - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a



maggioranza dei presenti. Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Presidente è titolare di ogni potere relativamente alla gestione ordinaria dell'Associazione, ivi compreso quello di poter stipulare contratti di qualsiasi natura e genere, intrattenere i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati, procedere ad acquisti di beni mobili ed immobili. In quest'ultimo caso è però necessaria la delibera del Consiglio Direttivo. Nella eventualità di sue dimissioni, impedimento, definitivo e per qualsivoglia motivo, a svolgere le sue mansioni, di dimissioni o decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, il Presidente rimane in carica per l'esclusiva gestione ordinaria dell'Associazione fino all'Assemblea ordinaria dei Soci convocata tempestivamente per procedere all'elezione dei nuovi componenti gli Organi associativi.

Articolo 10.4 – IL VICE-PRESIDENTE: E' l'immediato collaboratore del Presidente; in caso di motivata assenza o impedimento temporaneo del Presidente ne svolge le mansioni. A questi, per particolari compiti istituzionali, il Presidente può rilasciare delega.

Articolo 10.5 – IL SEGRETARIO: ha in consegna i libri delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei soci e ne redige i verbali, attende alla corrispondenza e cura la tenuta dell'albo dei Soci.

Articolo 10.6 – L'Organo di controllo: L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (vedi atto costitutivo art. 6). I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adequatezza* dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 10.7 – Il Revisione legale dei conti: Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge (Se l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità; oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (art. 31 Cts)), l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 11 – IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE: Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote sociali (di adesione, periodiche, per servizi direttamente attinenti l'attività statutaria);
- dai contributi volontari di soci oppure di terzi;
- dai contributi ottenuti da enti pubblici per il raggiungimento delle finalità statutarie o per specifici progetti nell'ambito delle stesse finalità;
- dai crediti verso i Soci ed in generale verso i terzi;
- dagli eventuali beni immobili, immobilizzazioni immateriali e finanziarie;
- dalle attrezzature acquistate per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- da disponibilità liquide.



I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote versate dai Soci dai contributi degli Enti pubblici e privati,

da eventuali proventi di gestione, da eventuali donazioni di terzi. La gestione del Patrimonio e dei

mezzi finanziari destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale avviene con esclusione di

qualsiasi scopo di lucro. **E' fatto divieto di distribuire, durante la vita dell'associazione, tra i soci, UTILI**

o AVANZI di GESTIONE né in modo diretto né indiretto: si applica, a tal proposito, l'articolo 3, comma

2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112. Inoltre, ai sensi del co. 3, art. 8 Cts,

"si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi

individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze

o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del

quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui

all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla

necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse

generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al

loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci,

associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro

che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano

erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro

il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate,

esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano

l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di

interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze").

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (L'associazione, se si doterà di personalità giuridica e si iscriverà nel Registro delle imprese, "può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile" (art. 10 Cts)).

Articolo 12 – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO: Gli esercizi sociali hanno

inizio il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ogni anno solare. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto economico e finanziario consuntivo che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il progetto di Rendiconto resta depositato presso la sede dell'Associazione, consultabile da parte di tutti i Soci, nei sette giorni precedenti detta Assemblea secondo gli orari di apertura della Segreteria della Associazione. Allo stesso modo, e sempre consultabile da parte di tutti i Soci secondo gli orari di apertura della Segreteria, il Rendiconto approvato resterà depositato presso la sede dell'Associazione. Il risultato positivo di gestione, eventualmente riveniente dalla gestione associativa verrà obbligatoriamente reinvestito nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale; **Ai sensi del CTS,** L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale (Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo *stato patrimoniale*, dal *rendiconto finanziario*, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla *relazione di missione* che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del *rendiconto finanziario per cassa*. Il



bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla *modulistica* definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore” (co. 1-3, art. 13 Cts)) e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall’Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L’Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale* delle *attività diverse*, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore, eventualmente esercitate dall’Associazione, nella relazione al Bilancio o nella relazione di missione (co. 6, art. 13 Cts).

Articolo 13 – (Bilancio sociale e informativa sociale) Ai sensi del CTS:

a) Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 Cts) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

b) Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

Articolo 14 – CONTROVERSIE COLLEGIO ARBITRALE: Eventuali controversie in merito a problematiche associative e statutarie sorte tra i Soci e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri: i primi due nominati direttamente da ognuna delle parti ed il terzo dai primi due, ed avente quest’ultimo funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale. Qualora i primi due arbitri non si accordino sul terzo nominativo, verrà nominato Presidente del Collegio, il Presidente del Tribunale in cui avrà a quel tempo sede l’Associazione. Detto Collegio rimarrà in carica fino alla risoluzione della controversia. Il loro lodo sarà inappellabile. Essi agiranno quali arbitri ai sensi dell’art.810 e segg. del C.p.c. e le loro decisioni potranno essere dichiarate

esecutive secondo quanto previsto dall'art.825 del C.p.c..

Articolo 15 - LIBRI SOCIALI: L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, (qualora nominato poiché obbligatorio) tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, (qualora nominati poiché obbligatori) tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: Presa visione presso la sede sociale ed eventuale possibilità di richiedere copia dei singoli verbali, dietro richiesta scritta, da presentare al Consiglio Direttivo che dovrà ottemperare entro 15 gg dalla richiesta scritta.

Articolo 16 - Lavoratori: L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 16 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE: Lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, è deliberato dall'Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria. L'Assemblea straordinaria che disponga lo scioglimento deve essere presentata da almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Sia in prima che in seconda convocazione lo scioglimento deve essere approvato da almeno i tre quarti dei soci presenti ed esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.



Lo scioglimento può essere deliberato anche dal consiglio direttivo nel caso di rinnovo delle cariche sociali. In questi casi se, dopo aver esposto all'albo dell'Associazione l'avviso di elezioni del nuovo consiglio direttivo, nessun socio manifesta la volontà di candidarsi, il Consiglio Direttivo uscente, che non intende candidarsi, è obbligato a deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Ai sensi del CTS: L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 c. 1, del codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del codice del Terzo settore.

Articolo 16 – Rinvio: Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto, per la parte sportiva, valgono le disposizioni in materia dettate dagli Statuti e Regolamenti interni del CSEN APS, degli organismi sportivi affilianti e delle reti associative nazionali alle quali l'associazione deciderà di aderire. Si rimanda altresì agli articoli 36 e ss del codice civile, dal D.Lg. 117/2017, al D.Lgs 36/2021, all'articolo 148 TUIR e SS MM e II.

Grotteria, lì 04.02.2025 - LETTO CONFERMATO SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

Scaglioni Nicol

IL SEGRETARIO

Scaglioni Nicol



